



ANCHE PER I CONTROLLI A TAVOLINO È OBBLIGATORIO IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

08 MAG 2018

La ctp di Treviso (sent. n. 48/2/2018) segue l'orientamento della Suprema Corte, espresso con la nota sentenza n. 24823/2015, affermando che il contribuente ha diritto di partecipare sempre alla formazione dell'avviso di accertamento, indipendentemente dal fatto che il tributo sia o meno armonizzato. La Commissione, richiamando la decisione della C.t.p. di Reggio Emilia n. 5/1/2016, ritiene che il diritto al contraddittorio debba essere garantito anche nel caso di verifiche a "tavolino", sottolineandone l'esigenza di una preventiva instaurazione in quanto *"il contribuente potrebbe trovarsi a ricevere un accertamento esecutivo per tutta risposta di una produzione documentale o della risposta a un questionario, senza aver potuto interloquire con l'ufficio finanziario e prospettare le proprie ragioni nei confronti dell'ipotesi accusatoria, che sarà conosciuta per la prima volta solo a seguito di un atto già esecutivo, suscettibile di cristallizzarsi se non impugnato entro uno stretto termine di decadenza"*. Sulla base di queste considerazioni l'organo giudicante ha dichiarato l'illegittimità dell'avviso di accertamento per mancata emissione del processo verbale di constatazione e/o instaurazione del contraddittorio, privando il contribuente della possibilità di



(<https://www.dominiciassociati.com/source/slider-dw-10.jpg>)

(/)Via Marecchiese, 314/D 47922 Rimini (Rn) |
Tel. +39 0541/388003 Fax +39 0541/1833731
P.Iva 02647080403 Privacy Policy

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

E-mail

Ho preso visione della [privacy policy](#) ed acconsento al trattamento dei dati

Credits TITANKA! Spa © 2018